

Prot. n.4 T_CO/24-25



**Convenzione per lo svolgimento delle attività di Tirocinio previste dal
Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Scienze della Formazione
Primaria (LM-85 bis)**

TRA

L'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA, di seguito denominata anche "soggetto promotore", (P.I. 08447281000) con sede in Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190, nella persona del Direttore Generale Dott. Roberto Filieri nato a Taranto il 24/03/1966, residente a Milano in Via Savona 90/b e domiciliato per la carica in Roma, presso la sede dell'Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi 190

E

L'Istituto COMPRENSIVO STATALE DON MILANI
denominato "Istituzione scolastica accogliente") con sede legale in Via Ortona, 8
-Lanciano (CH) prov CHIETI

Codice meccanografico chic839002

(se la scuola è paritaria, indicare il codice della scuola dell'infanzia)

e-mail chic839002@istruzione.it - PEC. chic839002@pec.istruzione.it

Rappresentato da L. D. R. Gen. Sc. Scolastica Barbara Gastaldi

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi Europea è una università non statale, legalmente riconosciuta (G.U. n. 110 del 13/05/05), che ha tra le proprie finalità istituzionali

- l'Università riconosce la centralità del/della tirocinante nel processo di apprendimento e individua, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere la formazione integrale della persona, che consenta non solo l'acquisizione di competenze professionali, ma che orienti il/la tirocinante ad una crescita personale, morale e spirituale ed incoraggi una viva e fervida attenzione per l'altro;
- il D.M. 249/2010 reca: *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*;
- il D.M. dell'8 novembre 2011 reca disposizioni per la *«Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n.249»*;
- il D.M. del 30 novembre 2012, n. 93 reca disposizioni per la *«Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio»*;
- l'art. 7, comma 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, prevede che le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con le università per la "realizzazione di specifici obiettivi";

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte del/della tirocinante Memmo Milena nata a Lanciano, 11-07-1974 cf. MMMMLN74L51E43G, residente a Lanciano via Santa Croce, 184 - matr. n. 20668 del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell'Università Europea di Roma presso l'Istituzione scolastica accogliente, che si impegna ad accoglierlo/a per tutta la durata del tirocinio.

Art. 3

Ai sensi della Legge 196/97, art. 18 comma 1 lettera d) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 4

I/Le tutor in servizio presso il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università Europea di Roma progettano e promuovono le azioni utili al raccordo funzionale tra l'Università e l'Istituzione scolastica accogliente e collaborano con i/le dirigenti e i/le docenti delle Istituzioni scolastiche accoglienti per realizzare le attività di tirocinio, adattandole ai diversi contesti organizzativi e didattici delle istituzioni stesse.

Art. 5

Per il/la tirocinante viene predisposto un "Patto formativo" concordato tra l'Università e l'Istituzione scolastica accogliente. Esso definisce modalità ed obiettivi formativi del tirocinio, coerentemente con il piano degli studi del Corso di laurea e con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In tale ambito sono specificati anche:

- il nominativo del/della tirocinante;
- il nominativo del/della tutor universitario/a;
- il nominativo del/della tutor accogliente indicato dall'Istituzione scolastica accogliente;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il Patto formativo impegna il/la tirocinante a:

- realizzare le attività in esso indicate;
- rispettare le disposizioni di funzionamento dell'istituzione scolastica accogliente;
- attenersi alle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

Art. 6

L'Istituzione scolastica accogliente garantisce l'attuazione del Patto formativo, mette a disposizione le strutture, la strumentazione, la documentazione e quanto altro ritenuto necessario per gli intenti formativi del tirocinio stesso. Essa garantisce la partecipazione del/della tirocinante (in qualità di uditore/uditrice) alle riunioni degli organi collegiali, qualora previsto dal patto e purché non in contrasto con la normativa vigente. Sulle attività di tirocinio eserciteranno la loro vigilanza il soggetto

promotore e gli Uffici Scolastici Regionali competenti (art. 15, co. 23, D.M. 10 settembre 2010, n. 249).

Art. 7

L'Istituzione scolastica accogliente individua il/la tutor dei/delle tirocinanti secondo i requisiti previsti dall'art. 2 c. 2 del DM 8 novembre 2011, il quale segue le attività svolte dal/dalla tirocinante e redige una scheda di osservazione finale sul tirocinio svolto, che contribuisce alla valutazione annuale delle attività di tirocinio. Il Corso di laurea fornisce al/alla tirocinante un libretto di tirocinio mediante il quale il/la tutor accogliente attesta lo svolgimento delle attività e registra le presenze. Al termine del tirocinio, il libretto viene validato dal/dalla Dirigente Scolastico/a.

Art. 8

L'Università, in ottemperanza alla Legge 196/1997, art. 18, comma 1 lettera e), garantisce al/alla tirocinante durante lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'istituzione scolastica accogliente:

- la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile per le attività svolte negli ambienti dell'Istituzione scolastica accogliente.

Art. 9

Durante lo svolgimento del tirocinio l'istituzione scolastica accogliente si impegna a:

- garantire al/alla tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al/alla tutor del soggetto promotore di contattare il/la tirocinante e il/la tutor del soggetto ospitante per valutare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- in caso di trasferimento o di prolungata assenza del/della tutor, procedere, d'intesa con il soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- in caso di incidente, segnalare l'evento, entro i tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) nonché all'Università.

Art. 10

In ottemperanza all'art. 5 del protocollo di intesa n. 0003659 del 22/02/2024 per gli Atenei del Lazio, non è prevista l'erogazione di alcun contributo alle strutture ospitanti per i tirocini relativi al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Art. 11

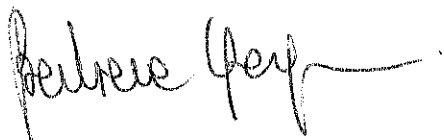
Le parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività in relazione alla presente convenzione, a trattare i dati dei/delle tirocinanti o aspiranti tali assolvendo agli obblighi di somministrazione dell'informativa e, ove necessario, acquisizione del consenso, al trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 12

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di un anno, con esclusione del rinnovo tacito. Indipendentemente dalla data di scadenza dell'accordo, il soggetto ospitante garantisce il puntuale completamento del periodo di tirocinio determinato nel progetto formativo predisposto per ogni tirocinante. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti faranno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, firmato e sottoscritto in Roma, _____

L'Istituzione scolastica
Il/La Dirigente Scolastico/a



L'Università Europea di Roma
Il Direttore Generale
Roberto Filieri